

Le domande più frequenti

Chi deve fare il versamento per l'autorizzazione regionale alla raccolta funghi?

Chiunque, anche se minorenni, intenda esercitare la raccolta dei funghi epigei spontanei in qualsiasi luogo del territorio regionale.

Da quale documento è costituita l'autorizzazione regionale alla raccolta funghi?

L'autorizzazione regionale è costituita dalla ricevuta di versamento della somma prevista dalla Regione per l'esercizio della raccolta dei funghi nell'anno in corso.

Quanto costa l'autorizzazione regionale alla raccolta funghi?

La Regione Piemonte ha stabilito che il costo sia di 30,00 euro/anno.

Posso pagare più annualità insieme?

Sì, è possibile pagare anche due o tre annualità in una volta sola, facendo quindi un versamento di 60,00 euro (autorizzazione biennale) o di 90,00 euro (autorizzazione triennale).

A favore di chi devo fare il versamento?

A mia scelta, a beneficio di una qualsiasi Comunità Montana. Le informazioni sulle modalità di pagamento devono essere richieste a questi enti (per la Comunità Montana delle Alpi del Mare sul c.c. postale n. 51353928).

Devo mettere la marca da bollo sul versamento?

Sì, poiché il versamento costituisce l'autorizzazione e l'Agenzia delle Entrate, appositamente interpellata, ha confermato la necessità di apposizione della marca da bollo da 14,62 Euro.

Quali dati devo mettere sul versamento?

Devo indicare nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita e la causale (ad es. Autorizzazione raccolta funghi 201... (anno/i di riferimento)).

In sede di controllo che cosa devo far vedere se richiesto da un agente di vigilanza?

La ricevuta di versamento a me intestata insieme ad un mio documento di identità valido.

In generale posso raccogliere ovunque sul territorio regionale?

Sì, eccetto che in alcune parti delle aree protette dove i Parchi han stabilito di vietare la raccolta. Occorre tenere conto però che cambiando zona possono essere stati stabiliti dei limiti di calendario e quindi occorre informarsi presso le Comunità Montane.

Quanti funghi posso raccogliere con l'autorizzazione?

Fino a tre chilogrammi al giorno per persona, riponendoli in contenitori idonei alla diffusione delle spore (aperti). E' vietato l'uso di contenitori di plastica (borse ecc.).

Possono essere raccolti senza necessità di autorizzazione: chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), specie diverse del genere *Morchella*, gambe secche (*Marasmius oreades*), orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*), fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 24/2007.

Ci sono altre regole e limiti principali da osservare?

Ad esempio è vietata la raccolta dal tramonto alla levata del sole, devo raccogliere solo esemplari interi e certamente identificabili, non devo usare rastrelli o altri attrezzi che danneggino il suolo, non devo danneggiare o distruggere volontariamente i funghi non commestibili o velenosi ed inoltre, **con la nuova legge, è vietata la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto coltivati** (*un castagneto è da considerarsi comunque coltivato anche se al momento della ricerca dei funghi non è ancora stato effettuato il taglio dell'erba od il pascolamento annuale*) questo anche se non ci sono cartelli di divieto.

Se sono già in possesso di un "tesserino di raccolta" emesso da una Comunità Montana ai sensi della normativa precedente, cosa devo fare?

Dal 2009 non è più valido, occorre fare il nuovo versamento di 30,00 euro relativo all'autorizzazione regionale.

Se effettuo la raccolta dei funghi senza autorizzazione o non rispetto le regole, ci sono delle sanzioni?

Sì, la legge prevede una serie di sanzioni per i comportamenti illeciti e dannosi per l'ambiente: ad esempio se non sono in possesso della autorizzazione alla raccolta la sanzione è di 80,00 euro.